



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Forte Marghera nel tratto compreso tra via Forte Marghera e l'accesso al Forte

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, e individuato la Società Insula s.p.a. come soggetto competente alla realizzazione dei lavori di recupero di Forte Marghera;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 16/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia e Insula s.p.a. per l'attuazione dei lavori;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 380 del 29/12/2017, esecutiva a norme di legge è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, redatto da Insula s.p.a.;
- con Delibera di Giunta Comunale n.296 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo "(C.I.14250) 3.1.2. - Cultura e Turismo – Forte Marghera: recupero Forte Marghera – 2° Stralcio";

Considerato che:

- storicamente la viabilità di accesso al Forte aveva dimensione contenute e non consentiva la sosta lungo la carreggiata;
- nonostante i lavori di ampliamento della sezione carrabile la stessa non ammette la sosta lungo la carreggiata e non prevede spazi dedicati alla circolazione dei pedoni;

Riconosciuto che con le ordinanze dirigenziali n° 502 e n° 503 del 2019 è stata regolamentata la circolazione in occasione dei lavori comprendenti anche la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale di adduzione al Forte;

Considerato inoltre che la Direzione Lavori Pubblici a seguito di sopralluogo tecnico ha segnalato la volontà dell'Amministrazione di evitare l'utilizzo della viabilità di adduzione al Forte anche alle biciclette;

Ravvisata pertanto l'opportunità di vietare il transito dei velocipedi sulla carreggiata di adduzione al Forte, considerata la presenza di un percorso alternativo sicuro e dedicato;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1 regolamentare la circolazione in via Forte Marghera nel tratto compresa tra via Forte Marghera e l'accesso al Forte, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo ambo i lati della carreggiata;
- 1.2 fissare il divieto di transito ai velocipedi.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, a cura della Direzione Lavori Pubblici. A tal fine i segnali in contrasto con la segnaletica devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione LLPP unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 22 giugno 2020

PER IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Bressan
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Direttore dott.ssa Stefania Battaglia- Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 59/63 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezias.it